



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA
UFFICIO X AMBITO TERRITORIALE DI SALERNO
Via Monticelli n.1 Loc. Fuorni 84131 Salerno - tel. 089771611
P.E.C.: uspsa@postacert.istruzione.it - P.E.O.: usp.sa@istruzione.it - Sito Web: www.csasalerno.it

IL DIRIGENTE

VISTA l'O.M. n. 60 del 10 luglio 2020, concernente le procedure di istituzione delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all'articolo 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124 e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo;

VISTO l'art. 6, comma 4, dell'O.M. sopra citata, che stabilisce al riguardo che *“Gli aspiranti sono ammessi nelle graduatorie con riserva di accertamento del possesso dei requisiti di ammissione. L'Amministrazione può disporre, con provvedimento motivato, l'esclusione dei candidati non in possesso di uno dei citati requisiti di ammissione, in qualsiasi momento durante la vigenza delle graduatorie”*;

RILEVATO che, ai sensi del comma 9 dell'art.8 dell'O.M. sopra richiamata, *“In caso di esito negativo della verifica, il dirigente scolastico che ha effettuato i controlli comunica all'Ufficio competente la circostanza, ai fini delle esclusioni di cui all'articolo 7, commi 8 e 9, ovvero ai fini della rideterminazione dei punteggi e delle posizioni assegnati all'aspirante [...]. Restano in capo al dirigente scolastico che ha effettuato i controlli la valutazione e le conseguenti determinazioni ai fini dell'eventuale responsabilità penale di cui all'articolo 76 del citato DPR 445/2000”*;

VISTI i sopracitati commi 8 e 9 dell'art. 8, secondo cui *“8. L'aspirante che non è in possesso del relativo titolo di accesso richiesto a norma della presente ordinanza è escluso dalle relative graduatorie. - 9. Fatte salve le responsabilità di carattere penale, è escluso dalle graduatorie, per tutto il periodo della loro vigenza, l'aspirante di cui siano state accertate, nella compilazione del modulo di domanda, dichiarazioni non corrispondenti a verità”*;

VISTA la comunicazione prot. 10825 del 15.12.2021 dell'ISS “E. Corbino” di Contursi Terme - che ha effettuato i controlli sulle dichiarazioni presentate – recante proposta di esclusione per l'aspirante Fornataro nel prosieguo meglio individuato, sul presupposto che il titolo dichiarato non *“costituisce titolo di accesso per la classe di concorso A034”* e dunque per l'inserimento nella Seconda Fascia GPS;

ESAMINATE le osservazioni presentate con nota PEC del 16.12.2021 dal prefato aspirante, per il tramite del suo legale, a seguito della proposta di esclusione formulata dall'Istituzione Scolastica di cui innanzi, così come comunicato da quest'ultima allo scrivente Ufficio con nota prot. 28421 del 17.12.2021;

ACCERTATO in particolare che i titoli dichiarati in domanda e nelle suddette osservazioni non rientrano tra quelli previsti dal DPR n. 19/2016 e s.m.i. per l'inserimento nella II fascia GPS, c.c. A034;

CONSIDERATO altresì che la mera circostanza della pendenza di un giudizio, in assenza di provvedimenti cautelari o definitivi, non costituisce ragione per l'inserimento, neppure a titolo provvisorio, nelle GPS;

VERIFICATO che le osservazioni presentate appaiono dunque del tutto inconferenti e/o irrilevanti, e non sono perciò idonee a incidere sul contenuto dispositivo del presente provvedimento;

RILEVATA pertanto l'esigenza di procedere all'esclusione dalle già menzionate GPS dell'aspirante di seguito indicato, atteso che lo stesso è risultato privo di titoli di accesso validi per l'inserimento nelle GPS e nelle corrispondenti GI, per la fascia e le classi di concorso di seguito specificate;

DISPONE

Per le motivazioni sopra espresse, l'aspirante di seguito indicato è escluso dalla procedura indetta ai sensi dell'O.M. n. 60/2020 per le classi di concorso e la fascia a fianco trascritte:

- **FORNATARO VINCENZO**, NATO A EBOLI (SA) IL 06/11/1962 – cl. di conc. **A034**: Escluso **II fascia** GPS e dalle corrispondenti graduatorie d'istituto di III fascia e dalle graduatorie incrociate.

Avverso il presente provvedimento sono ammessi i rimedi giurisdizionali e amministrativi previsti dalla disciplina vigente, quali in particolare: ricorso giurisdizionale al competente T.A.R. entro sessanta giorni, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni.

Si provvederà all'esclusione anche dal relativo Sistema Informativo del M.I. per la procedura di che trattasi, restando nondimeno in capo al Dirigente Scolastico, che ha eseguito il controllo dei titoli dichiarati, gli eventuali adempimenti consequenziali, ivi compresi quelli stabiliti dall'art 8 dell'O.M. 60 del 10 luglio 2020.

sm/OF

IL DIRIGENTE

Monica Matano

-Documento firmato digitalmente
ai sensi del c.d. Codice dell'Amministrazione
Digitale s.m.i. e normativa connessa-